



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GOT, avv. Stefania Aulicino, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

definitiva ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 24947/2011

r.g.a.c.

TRA

in proprio e nella qualità di
erede di e elett.te dom.to alla CENTRO
DIREZIONALE ISOLA F/10 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. LI-
GUORI MICHELE (c.f.: LGRMHL58P14F839K) dal quale è rappr.to e difeso

- ATTORE

E

ALLEANZA TORO SPA, elett.te dom.to alla CENTRO DIREZIONALE IS E4
(INT.317) 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI VINCENZO
(c.f.: GRMVCN61E27C129C) dal quale è rappr.to e difeso

- CONVENUTO

VANNI LUIGI, elett.te dom.to alla via ARANGIO RUIZ n. 83 rapp.to e difeso
dall'Avv. LUISA LEONINO e CARMELA TIRELLA GRIMALDI VINCENZO
(c.f.: GRMVCN61E27C129C) dal quale è rappr.to e difeso

- TERZO CHIAMATO



DI LILLO SAVERIO,

- TERZO CONTUMACE

PALUMBO GIORGIO, BUONFANTINO MARIA ROSARIA

- CONVENUTI CONTUMACI

GENERALI ITALIA SPA, elett.te dom.to alla VIA SANTA LUCIA 173 80100
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. PALMIERI FABRIZIO dal quale è rappr.to
e difeso

- TERZO CHIAMATO

UNIPOL SAI SPA, elett.te dom.to alla VIA GIUSEPPE RECCO 23, 80100
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ALBERTO RAO E MARIA GRAZIA ME-
LE dal quale è rappr.to e difeso

- TERZO CHIAMATO

elett.te dom.to alla CENTRO DIREZIONALE ISOLA
F/10 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. LIGUORI MICHELE (c.f.:
LGRMHL58P14F839K) dal quale è rappr.to e difeso

- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

, elett.te dom.to alla CENTRO DIREZIONALE ISOLA
F/10 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. LIGUORI MICHELE (c.f.:
LGRMHL58P14F839K) dal quale è rappr.to e difeso

- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, elett.te
dom.to alla via CILEA n. 183 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
BRAYDA GIAMPIERO E OREFICE FABIO dal quale è rappr.to e difeso

- TERZO CHIAMATO



LIONETTI RUGGERO, elett.te dom.to alla via ANDREA D'ISERNIA n. 2480100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. VARRICCHIO CAROLINA dal quale è rappr.to e difeso

- TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI: come da verbale del 07.04.2017.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

ha convenuto in giudizio ALLEANZA TORO SPA, Buonfantino Maria Rosaria, Palumbo Giorgio, al fine di sentir condannare ALLEANZA TORO SPA, Buonfantino Maria Rosaria e Palumbo Giorgio, al risarcimento dei danni subiti in dipendenza del decesso della madre, ascrivibile ad esclusiva responsabilità di Buonfantino Maria Rosaria, come accertato con sentenza penale n. 189 del 11.11.2006, confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2887 del 09.05.2008, passata in giudicato, che ha condannato Buonfantino Maria Rosaria al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di in favore degli eredi, da liquidarsi in separata sede.

Si è costituita ALLEANZA TORO SPA la quale ha chiesto il rigetto della domanda ed in subordine, in caso di condanna, l'operatività del massimale di € 775.000,00 previsto dalla polizza, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, e dei medici Vanni Luigi, Di Lillo Saverio, Lionetti Ruggero, onde esercitare azione di regresso ex art. 2055 c.c. in caso di accertamento di responsabilità concorsuale nel decesso di



Si è costituito Vanni Luigi il quale ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti essendo decorso il termine decennale per il risarcimento del danno da responsabilità medica e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Generali Italia ass.ni s.p.a. al fine di essere garantito e tenuto indenne in caso di condanna.

Si è costituita Generali Italia ass.ni s.p.a. la quale ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta per inoperatività al caso di specie della garanzia prestata, in subordine contenere la eventuale condanna nel limite del massimale contrattualmente pattuito.

Si è costituita Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II la quale ha chiesto il rigetto della domanda nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa di Unipol Ass.ni s.p.a. Allianz Ass.ni s.p.a., Generali Italia ass.ni s.p.a. al fine di essere garantita e tenuta indenne in caso di condanna.

Si è costituita Generali Italia ass.ni s.p.a. la quale ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta, eccependone altresì l'intervenuta prescrizione, in subordine contenere la eventuale condanna nel limite del massimale contrattualmente pattuito.

Si è costituita Unipol Ass.ni s.p.a. la quale ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta per inoperatività al caso di specie della garanzia prestata, in subordine contenere la eventuale condanna nel limite del massimale contrattualmente pattuito.

Si è costituito Lionetti Ruggero il quale ha eccepito la prescrizione della domanda nei suoi confronti proposta e ne ha chiesto il rigetto.

Si sono costituiti _____ e _____ quali hanno spiegato domanda riconvenzionale ed autonoma nei confronti di Alleanza Toro s.p.a. Buon-



fantino Maria Rosaria e Palumbo Giorgio, al fine di sentirli condannare al risarcimento il loro favore dei danni subiti in dipendenza del decesso della madre

Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di Di Lillo Saverio, Palumbo Giorgio, Buonfantino Maria Rosaria, i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti rimanendo contumaci per tutta la durata del processo.

La responsabilità di Buonfantino Maria Rosaria nella produzione del decesso di _____ e la conseguente condanna della stessa unitamente a ALLEANZA TORO SPA e al risarcimento dei danni in favore degli eredi non può in questa sede essere messa in discussione, atteso che su tale aspetto è intervenuta sentenza penale definitiva di condanna. Nulle pertanto risultano tutte le eccezioni relative all'an.

Irrilevante risulta altresì la richiesta della convenuta Alleanza Toro s.p.a. di accertamento della responsabilità concorsuale nel decesso di _____ atteso che con sentenza passata in giudicato è stato accertato che *“la (eventuale) condotta imperita dei sanitari che curarono l'esecuzione del primo intervento di colostomia ... non può assurgere a causa esclusiva dell'evento, facendo degradare tutti gli altri fattori a quello di mera occasionalità”* (Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2887 del 09.05.2008, pag. 6/ 7) né la convenuta ha fornito prova contraria.

Il danno derivante dal decesso di _____ deve essere pertanto risarcito da Buonfantino Maria Rosaria e Alleanza Toro ass.ni s.p.a. in solido.

In ordine al quantum con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., una categoria unitaria in quanto tale, non suscettibile di suddivisioni, al suo



interno, in altre categorie; potendosi fare riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parenterale) solo con finalità meramente descrittive.

Sotto altro profilo, le Sezioni dell'11-11.08, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, hanno ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto.

Il suddetto fondamento viene rinvenuto negli artt. 2-29-30 Cost.

In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale" (Tribunale di Firenze 21.2.200).

Secondo le stesse Sezioni Unite, "la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)" e "tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile".

Ai fini probatori, è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc.

Infatti, lo stesso - sulla base dell'id quod plerunque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa della congiunta.

D'altra parte, è conforme alla comune esperienza che la morte di un figlio



o di un fratello, a seguito di sinistro stradale - essendo tal ultimo legato, in vario modo e misura, ai componenti del nucleo di appartenenza - sia idonea a determinare la frattura traumatica delle relazioni sentimentali e affettive in atto al momento della morte, producendo un'infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull'esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno sì che la loro vita di relazione non sia più la stessa (Trib. Napoli, 12 febbraio 2002).

Nel caso di specie, l'espletata attività istruttoria consente di ritenere che la vita degli eredi di _____ sia stata apprezzabilmente compromessa nella sua struttura, determinandone una "deviazione" dal percorso naturale e fisiologico, e trasformandosi in un "cammino" "spoliato" del contesto familiare che si organizzava prima dell'evento.

Dunque, deve ritenersi che il tragico evento abbia creato degli inevitabili squilibri nei congiunti superstiti, alterando decisamente il loro vissuto.

Le medesime considerazioni sono estendibili agli altri familiari non conviventi.

Deve, dunque, riconoscersi il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del cd. "danno da perdita del rapporto parentale" che deve considerarsi "assorbente" rispetto al c.d. pretium doloris.

Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno iure proprio, le tabelle di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria, cui sono approdate le Sezioni Unite dell'11.11. 2008.

Pertanto all'attore ed ai convenuti in riconvenzionale, in relazione alla morte di _____ devono essere riconosciuti, al lordo della provvisoriale



già corrisposta, rispettivamente, euro:

a) 263,000,00 per quanto concerne il figlio convivente] e
€ 263,000,00 per quanto concerne il coniuge (da corrispon-

dersi agli eredi pro quota), che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbiano vissuto con particolare drammaticità la dipartita del loro prossimo congiunto.

b) Euro 203.146.000,00 per quanto concerne il figlio non convivente;

c) Euro 203.146.000,00 per quanto concerne il figlio non convivente;

In merito al danno danno jure hereditatis si rammenta che « la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, salvo che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, come nella specie, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. 870/2008 nonché da ultimo, Sez. Unite 15350/2015 secondo cui "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove li decesso si verifichi im-



mediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”).

Al riguardo, può ritenersi acquisito al diritto vivente, il principio secondo cui, nel caso in cui tra le lesioni e la morte sia intercorso un congruo lasso di tempo, il diritto al risarcimento del danno biologico della vittima spetta agli eredi iure hereditatis.

Orbene, l’intervallo di tempo viene ritenuto congruo allorché, nel periodo fra l’evento lesivo e la morte, il danneggiato abbia subito un pregiudizio direttamente apprezzabile sull’utilità dell’esistenza. Quando, cioè, si possa ritenere che il bene giuridico violato sia stata la salute e non la vita, allora potrebbe ritenersi maturato il credito al risarcimento del danno biologico (Cass. 28 novembre 1998 n. 12083).

Da ciò la conclusione, dettata da esigenze di giustizia sostanziale, secondo cui nell’ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico e morale, cosiddetto terminale, “che è quello che la vittima di un sinistro subisce nell’appraziabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte”, “i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato” (Cassaz. Sezione III civile, Sentenza 14 luglio 2003, n. 11003), con conseguente necessità di soppesare adeguatamente elementi quali la “gravità delle lesioni” e l’“intensità del dolore della vittima”.

Ancora nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa



pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cast., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cod. e salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. 20895/2015)».

Precisa però la Corte che il diritto al risarcimento per la sofferenza patita dal de cuius tra l'infortunio e la morte è trasmissibile agli eredi purchè in tale arco temporale egli sia rimasto lucido e cosciente (Cass. civ., n. 2564/2012). In difetto di tale consapevolezza, infatti, non è concepibile l'esistenza del danno in questione (Cass. civ., n. 15537/2014). Qualora dunque si tratti di un sinistro mortale che non abbia però condotto al decesso immediato la vittima, al danno biologico terminale, consistente in danno biologico da invalidità temporanea totale, deve sommarsi il cd. danno catastrofico, comprensivo anche della sofferenza psichica, rendendo necessaria una liquidazione basata su di un «criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio» (Cass. civ., n. 23184/2014).

Orbene nel caso di specie non è stato provato in concreto se nel lasso di tempo decorso tra l'evento lesivo ed il decesso la vittima sia stata cosciente e per quanto tempo né la «gravità delle lesioni» e l'«intensità del dolore della vittima».



Pertanto non può riconoscersi il danno jure herediatis.

Parimenti non può riconoscersi il danno da perdita della quota di reddito atteso che non risulta provato l'effettiva quota di reddito che la vittima in vita destinava ai propri congiunti.

A carico dei soccombenti vanno poste altresì le spese sostenute per il rito funebre quantificate in € 4.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda di Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. nei confronti di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Vanni Luigi, Di Lillo Saverio, Lionetti Ruggero poichè irrilevante e non provata;

- Condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al risarcimento del danno non patrimoniale jure proprio da perdita del rapporto parentale per il decesso di _____, quantificato - al lordo della provvisoria già corrisposta - in euro:

a) 263,000,00 per quanto concerne il figlio convivente _____ e
€ 263,000,00 per quanto concerne il coniuge _____ (da corrispondersi agli eredi pro quota);

b) Euro 203.146.000,00 per quanto concerne il figlio _____

c) Euro 203.146.000,00 per quanto concerne il figlio _____



Condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al rifusione delle spese per il rito funebre in favore di

quantificate in € 4.000,00;

- condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in

complessivi Euro 16.227,00, di cui Euro 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

- condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al pagamento in favore di e delle spese di lite

che si liquidano in complessivi Euro 16.227,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori;

- condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al pagamento in favore di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, delle spe-

se di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.227,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Brayda Giampiero e Orefice Fabio.

- condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al pagamento in favore di Vanni Luigi, delle spese di lite che si liquidano in com-

plessivi Euro 6.227,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

- condanna Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. e Buonfantino Maria Rosaria in solido al pagamento in favore di Lionetti Ruggero delle spese di lite che si liquidano in

complessivi Euro 6.227,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Carolina Varric-



chio.

Compensa integralmente tra le altre parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli il 14.04.2017

Il GOT

(avv. Stefania Aulicino)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

